



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 1565

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e) relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari ;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTA la domanda in data 24 ottobre 2012, integrata in data 9 maggio 2013, con la quale la soc. Project Automation S.p.A., con sede in Viale Elvezia, 42 - Monza (MI), ha chiesto l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "PASVC";

VISTO il voto n.1/13, reso nell'adunanza del 23 gennaio 2014, pervenuto a questa Direzione il 27 febbraio 2014, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: la società proponente dovrà assicurare che nelle varie modalità di installazione gli spostamenti del dispositivo, dovuti al vento, siano inferiori alla soglia indicata nella documentazione pari a 10mm, e che in caso di spostamento superiore si attivi una modalità di protezione e il dispositivo non rilevi i passaggi; il Manuale di Installazione dovrà essere modificato nelle parti in cui vengono riportate le dimensioni delle corsie di marcia e dei margini esterni in quanto non corrispondenti a quelle stabilite dal Codice, analogamente, al fine di consentire l'installazione del dispositivo su strade esistenti, sarà necessario indicare quali variazioni massime il produttore reputa ammissibili rispetto alle suddette dimensioni standard delle corsie di margine e dei margini esterni; nel Manuale di Installazione inoltre deve essere indicata la modalità di protezione dagli urti dei sostegni verticali, se prevista, o se tali sostegni sono del tipo "a collasso programmato", in tutti i casi dovranno essere specificate le caratteristiche di rigidità e di resistenza strutturale, anche al fine di verificare la stabilità rispetto alle azioni dinamiche con componente orizzontale; nel Manuale d'Uso e Manutenzione dovranno essere inserite le precauzioni da adottare per evitare il rischio di distacco e/o di caduta del dispositivo sulla piattaforma stradale, per effetto delle azioni dinamiche ipotizzabili; dovranno essere impiegati meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme in materia di tutela dei dati personali; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale;

VISTA la nota in data 12 marzo 2014, con la quale la soc. Project Automation S.p.A. ha trasmesso una copia aggiornata dei seguenti documenti: Specifica di Installazione, Specifica di Sistema, Specifica di Collaudo, Manuale Utente, Manuale Manutenzione che sostituiscono la precedente documentazione e che riportano quanto prescritto dal voto 1/13;

D E C R E T A

Art.1. E' approvato il sistema denominato "PASVC" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, della soc. Project Automation S.p.A., con sede in Viale Elvezia, 42 - Monza (MI), con le seguenti prescrizioni: il rilevamento delle infrazioni può essere solo monodirezionale, dovranno essere impiegati meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme in materia di tutela dei dati personali; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale; in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate nella Specifica di Installazione.

Art.2. Il dispositivo denominato "PASVC", misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita.

- Art.3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “PASVC” sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dalla Specifica di Installazione, almeno con cadenza annuale.
- Art.4. L’approvazione del dispositivo “PASVC” ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto.
- Art.5. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente alle Specifiche di Installazione, di Sistema, di Collaudo e dei Manuali Utente, e di Manutenzione nelle versioni depositate presso questo Ufficio.
- Art.6. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

2.4.2014

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)